



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

Presidente

Giudice rel.

Giudice

nel procedimento

R.G. N. 154-1/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da

visto il ricorso, con il quale ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

rilevato che, all'esito dei chiarimenti chiesti dal giudice relatore, è emerso che il ricorrente è legale rappresentante della società difformemente da quanto rappresentato dal ricorrente e dall'OCC nel ricorso e nella relazione di legge;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano;
- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC ;



- D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- E) È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

ritiene il Collegio che, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) CCII, sussistono giustificati motivi per non confermare l'OCC, quale liquidatore e procedere alla nomina di un liquidatore iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202 nell'ambito del circondario del Tribunale di Milano;

va sul punto rilevato che il ricorrente è attualmente legale rappresentante di una società di capitali, difformemente da quanto rappresentato nella relazione dell'OCC ove si afferma (con una espressione invero del tutto atecnica) che il ricorrente "risulta essere stato parte" di alcune società, tra cui quella sopra menzionata;

a seguito dei chiarimenti chiesti dal giudice relatore sia al ricorrente sia all'OCC, "ciascuno per quanto di ragione", venivano tuttavia depositate "note scritte di chiarimento" da parte del solo ricorrente in calce alle quali era riportata l'espressione "per adesione del Gestore della crisi avvocato

rilevato che in dette note si legge che "il gestore della crisi nominato, circa la partecipazione del signor _____ nella società _____ ha tenuto in considerazione le dichiarazioni da quest'ultimo fornitagli";

ritenuto di rammentare che l'OCC è tenuto a verificare la veridicità delle informazioni veicolate al Tribunale e ad esaminare i documenti versati in atti in ottemperanza al disposto di cui all'art. 269, comma 2, CCII (la visura camerale da cui il ricorrente risulta legale rappresentante è inclusa nel documento n. 13 depositato in atti);

ritenuto che gli elementi sopra indicati integrano pienamente i giustificati motivi richiamati dall'art. 270 CCII,

PROTEZIONE



si consideri, inoltre, che la titolarità di cariche sociali in capo al ricorrente e la prospettata messa in liquidazione della società rendono opportuno nominare quale Liquidatore un dottore commercialista;

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del debitore residente in

NOMINA

Giudice delegato

NOMINA

Liquidatore

ordina al debitore il deposito entro sette dell'elenco dei creditori; assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ordina al liquidatore quando vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il 22/02/2024

Il Giudice estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

